



REP. N. _____ DEL _____

SERVIZIO DI GESTIONE DEI TIROCINI DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST. CPV: 85312510-7 – CIG: 80155408DA – CIG DERIVATO: 8272289CD3

CONTRATTO

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno __ del mese di _____ presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest a Sesto Fiorentino (FI), in Via Gramsci 561,

TRA

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede in Via Gramsci n. 561, Sesto Fiorentino (FI), P.IVA 05517820485, rappresentata in nome e per conto dal Direttore Andrea Francalanci, nato a _____ il _____, C.F.: _____, di seguito "Appaltante"

e

Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS, con sede legale in _____, _____, C.F. _____ P.IVA _____, rappresentata in nome e per conto da _____, nato a _____ il _____, C.F.: _____ di seguito "Appaltatore"

PREMESSO CHE:

- con decreto del Direttore n. 124/2019, veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., una gara, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica tramite la S.U.A. della Provincia di Pistoia, per l'affidamento del servizio in oggetto;
- a seguito della suddetta procedura aperta, con decreto del Direttore n. _____ del ____/_____/2020 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla Fondazione solidarietà Caritas - ONLUS;
- sussistono le condizioni per stipulare il contratto perché l'aggiudicazione ha acquisito efficacia a seguito di verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., effettuata dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia;
- l'Appaltatore ha prodotto documentazione probatoria attestante il rispetto degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.;
- l'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa come previsto all'art. 9 del presente contratto;
- che nei casi previsti dall'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., si procederà alla risoluzione immediata del contratto e l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

- L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva degli obblighi assunti con il presente contratto;
- Appaltatore e Appaltante hanno nominato le figure di riferimento, così come previste nel presente contratto;
- l'avvio dell'esecuzione del servizio è previsto in data 01/10/20.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha a oggetto il servizio di gestione dei tirocini di sostegno all'inclusione sociale attiva della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e comprende la seguente attività socioassistenziale: attivazione, gestione e monitoraggio dei tirocini di sostegno all'inclusione sociale attiva degli utenti in situazione di svantaggio in carico ai servizi sociali territoriali della zona Fiorentina Nord Ovest, beneficiari delle prestazioni economiche nazionali di contrasto della povertà di cui al decreto legislativo n. 147/2017, istitutivo del Reddito di inclusione (REI), e al successivo decreto legge n. 4/2019, come convertito dalla legge n. 26/2019, che istituisce il Reddito di cittadinanza (Rdc).

Il servizio oggetto del presente contratto ha natura sociale ed è ricompreso tra i servizi sociali e servizi connessi identificati dai codici CPV di cui all'Allegato IX del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., con riconducibilità al CPV 85312510-7.

Per quanto concerne gli obiettivi, i contenuti e le modalità di svolgimento del servizio si rinvia a quanto previsto negli artt. 6 e ss. del Capitolato Speciale (Allegato A) e all' Offerta Tecnica (Allegato B), considerate parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Art. 2 – Durata del servizio

La durata dell'appalto è determinata in un anno (12 mesi) a decorrere dalla data di consegna del servizio.

L'Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni e prezzi, per un periodo di durata pari a quella del contratto iniziale, subordinatamente all'adozione del decreto di assegnazione della Quota Servizi del Fondo Nazionale di Contrasto della Povertà (FNCP) stanziata per le annualità successive alla prima, previa comunicazione all'Appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata entro e non oltre i 15 giorni antecedenti alla scadenza del contratto originario.

Art. 3 – Direzione e coordinamento del servizio

Ai fini del regolare e corretto svolgimento del servizio oggetto d'appalto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nomina un Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC), con compiti di indirizzo istituzionale, verifica e controllo sulla regolare e corretta esecuzione del servizio e sulla qualità delle prestazioni erogate.

Inoltre, l'Appaltante procede con l'individuazione di una "Unità di Valutazione" del servizio sociale territoriale e con la nomina di un "Coordinatore dell'Unità di Valutazione", responsabile della presa in carico degli utenti beneficiari, come previsto dagli artt. 8 e 9 del Capitolato Speciale (Allegato A).

L'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di servizio mediante la nomina di un "Coordinatore del Servizio", unica figura dedicata, provvista di adeguato inquadramento e qualifica professionale e con esperienza almeno biennale nello specifico settore di intervento. La suddetta figura sovrintende all'esecuzione del contratto di appalto, garantisce il controllo e il coordinamento operativo dell'attività di servizio e ne monitora e verifica la qualità, gestendo ogni conseguente rapporto con l'Appaltante e per esso con il "Coordinatore dell'Unità di Valutazione" e con il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC).

Al fine di promuovere il raccordo con il Servizio sociale responsabile della presa in carico degli utenti beneficiari del servizio, il suddetto Coordinatore assicura la partecipazione alle riunioni della preposta Unità di Valutazione con le modalità e secondo il calendario preventivamente condiviso con la stessa Unità di Valutazione e, comunque, con una periodicità almeno mensile.

Il suddetto "Coordinatore del Servizio" assicura la reperibilità ed è sostituito in caso di assenza a qualsiasi titolo dal servizio.

Art. 4 – Obblighi inerenti al personale impiegato

Il personale impiegato dall'Appaltatore deve essere in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali idonee per lo svolgimento delle prestazioni oggetto d'appalto e, in particolare, per lo svolgimento delle attività di orientamento e *tutoring one-to-one*, di una delle seguenti qualifiche professionali:

- tutor degli inserimenti lavorativi;
- orientatore.

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione delle relative qualifiche entro e non oltre i 5 gg. antecedenti l'avvio del servizio, nonché a trasmettere tempestivamente ogni successivo aggiornamento.

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore e lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto non implica l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, di nessuna natura o genere, tra l'Appaltante e il personale dipendente dell'Appaltatore, che solleva l'Appaltante da qualsiasi pretesa possa essere avanzata.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare al proprio personale il trattamento retributivo, contributivo, previdenziale e assicurativo previsto dalla vigente normativa e dai Contatti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati per il settore di riferimento dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative in vigore nel periodo di durata dell'appalto, nonché a garantire il pieno rispetto e l'espletamento di ogni adempimento previsto decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'inosservanza dei suddetti obblighi è ricompresa tra le cause di risoluzione del contratto.

Le disposizioni inerenti al trattamento retributivo contributivo, previdenziale e assicurativo del personale dipendente dell'Appaltatore di cui al presente contratto si applicano anche in caso di rinnovo e/o modifiche contrattuali intervenute nel periodo di durata dell'appalto senza che queste comportino oneri aggiuntivi a carico dell'Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a formare e aggiornare il personale impiegato nel servizio nella

misura indicata dal Progetto presentato in sede di gara e, se richiesto, ad assicurare la partecipazione in orario extra servizio ai corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento nelle materie inerenti all'appalto eventualmente organizzati dall'Appaltante, con oneri a proprio carico.

A richiesta dell'Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'immediata sostituzione degli operatori che risultassero inidonei e/o si rendessero responsabili di comportamenti illeciti o comunque inadeguati all'espletamento del servizio.

In caso di sciopero e per qualsiasi altra causa che impedisca il regolare espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'utenza e all'Appaltante.

Art. 5 Obblighi generali in capo all'Appaltatore e sistema di autocontrollo

L'Appaltatore garantisce, mediante organizzazione e personale propri, l'esecuzione del servizio oggetto d'appalto e l'espletamento di tutte le sue prestazioni nel pieno rispetto delle previsioni, degli obblighi e delle prescrizioni di cui al presente contratto, nonché del Capitolato Speciale (Allegato C) e, conformemente all'organizzazione prevista, dall'Offerta Tecnica (Allegato B), assumendone a proprio carico tutti i costi e le responsabilità.

L'Appaltatore è responsabile della regolare e corretta esecuzione del servizio e della qualità delle relative prestazioni ed è pertanto tenuto a dotarsi di un adeguato sistema di autocontrollo e di idonei strumenti di valutazione per la verifica della qualità e degli esiti dell'attività svolta.

L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire il monitoraggio fisico e la rendicontazione delle attività di servizio e dovrà assicurare a tale scopo la disponibilità di:

- un adeguato sistema di registrazione e monitoraggio delle giornate di frequenza delle attività di tirocinio;
- idonei strumenti di valutazione, misurazione e reportistica dei risultati dei tirocini.

In ragione delle fonti di finanziamento dell'appalto e in ottemperanza alle disposizioni normative disciplinanti la gestione del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Nazionale per il Contrasto della Povertà, l'Appaltatore del servizio è inoltre tenuto a:

- operare, nello svolgimento del servizio, nel rispetto del principio del *value for money* e della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di gestione, rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute dal FSE;
- fornire all'Appaltante i dati e la documentazione necessaria per l'alimentazione delle piattaforme telematiche di monitoraggio e rendicontazione delle attività finanziate a valere sulle risorse del FSE e del Fondo Nazionale per il Contrasto della Povertà, così come previsti dalla relativa e competente Autorità di Gestione ministeriale;
- conservare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio, in originale e secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 1303/2013, nonché a renderla immediatamente disponibile per ogni eventuale verifica delle Autorità competenti e, comunque, su richiesta dell'Appaltante;
- utilizzare il logo identificativo del Servizio che sarà fornito dall'Appaltante per ogni certificazione, attestazione od operazione di comunicazione esterna inerente le attività

oggetto del servizio affidato, in modo da dare il dovuto risalto alle relative fonti di finanziamento.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale per il servizio con durata di 12 mesi è di 63.968,88 (euro sessantaremilanovecentosessantotto/88), oltre IVA nei termini di legge, come da Offerta Economica (Allegato C), considerata parte integrante al presente contratto.

Si aggiunge l'importo spettante a titolo di rimborso della spesa sostenuta e rendicontata per la corresponsione delle indennità di partecipazione dei tirocinanti, pari a € 3,33 per ogni ora di frequenza del tirocinio.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto sarà erogato dall'Appaltante con periodicità mensile, dietro emissione e trasmissione di apposite fatture posticipate, e sarà pagato entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse fatture, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva.

Le fatture trasmesse dovranno indicare separatamente l'importo dovuto per le prestazioni svolte e l'importo, esente IVA, spettante a titolo di rimborso delle indennità di partecipazione erogate ai partecipanti nel periodo di riferimento ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- elenco riepilogativo dei tirocini in corso e delle ore svolte dai relativi tirocinanti nel periodo di riferimento, così come risultanti dalle *time-card* e/o dai registri delle presenze giornaliere, vidimati e conservati agli atti dall'Appaltatore;
- rendiconto delle indennità erogate, così come risultanti dai cedolini emessi nel periodo di riferimento o da copia dei relativi cedolini;

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014) le fatture mensili dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CIG e il CUP comunicati dall'Appaltante, a pena di non accettazione.

Ai fini del pagamento l'Appaltatore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 gg. dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del DPR n.45/2000, e ss.mm.ii..
Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario (DURC).

Art. 8 – Varianti e modifiche

Nel periodo di durata dell'appalto il RUP, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, potrà autorizzare varianti e modifiche al contratto di appalto in corso di validità nei seguenti casi:

- per l'espletamento degli eventuali servizi supplementari della stessa natura di quelli già oggetto dell'appalto che si rendessero necessari in corso d'opera, per un importo massimo pari al 20% del valore dell'appalto iniziale;
- in caso di sopravvenienza di proroghe e/o disposizioni e provvedimenti dell'Autorità Ministeriale di gestione del PON-FSE Inclusione e/o del Fondo Nazionale di Contrasto delle Povertà tali da rendere necessarie varianti in corso d'opera che non alterino la natura generale del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii, l'Appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare l'appalto oltre la naturale scadenza contrattuale per un periodo non superiore a 180 gg. e agli stessi patti, costi e condizioni, unicamente in caso di mancata conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente entro la stessa scadenza contrattuale e, comunque, subordinatamente all'adozione del decreto di assegnazione della Quota-Servizi del Fondo Nazionale di Contrasto delle Povertà 2019.

Art. 9 – Responsabilità e coperture assicurative

L'Appaltatore tiene espressamente sollevato e indenne l'Appaltante da ogni responsabilità civile e amministrativa per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, ivi inclusi i danni causati all'Appaltante per ritardi, errori, omissioni e disservizi, ed è tenuto a tale scopo alla stipula di tutte le conseguenti e idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), con copertura in essere per l'intera durata contrattuale.

La polizza assicurativa per rischi relativi a responsabilità civile verso terzi (RCT) dovrà coprire l'Appaltatore, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio e ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso Appaltatore, ivi inclusi eventuali volontari.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio l'Appaltatore è altresì tenuto a garantire a tutti i tirocinanti adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) e ad assicurare i medesimi tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL.

In caso di incidenti durante lo svolgimento dei tirocini l'Appaltatore è responsabile della segnalazione dell'evento agli istituti assicurativi e all'Appaltante.

La copertura assicurativa RCT dei tirocinanti deve comprendere tutte le attività previste dal progetto di tirocinio, ivi incluse quelle svolte al di fuori della sede di lavoro.

Gli estremi identificativi della polizza assicurativa RCT e dell'assicurazione INAIL dei

tirocinanti sono riportati nella Convenzione disciplinante i rapporti con l'Azienda ospitante il tirocinio.

Per le finalità e agli effetti di cui al presente articolo sono da considerarsi terzi:

- la Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest, i suoi amministratori e i suoi dipendenti e collaboratori;
- gli utenti/tirocinanti e tutti coloro che partecipano all'attività oggetto del servizio, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti dell'impresa iscritti all'INAIL, perché già assicurati, e il legale rappresentante.

L'Appaltatore è tenuto a produrre le Polizze assicurative stipulate in ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo preliminarmente alla sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la consegna del servizio (avvio di attività) e nel caso di rinnovo della copertura assicurativa.

Qualora la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte all'Appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del l'Appaltatore.

Art. 10 – Obblighi in materia di sicurezza

Nello svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, l'Appaltatore garantisce la piena osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza al momento della stipula del contratto.

L'Appaltatore si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo con cadenza annuale a trasmettere all'Appaltante una relazione concernente le attività di formazione e di aggiornamento cui hanno partecipato gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente contratto.

L'Appaltante si riserva di verificare nel periodo di vigenza del contratto, anche attraverso apposite ispezioni, il rispetto delle norme anti-infortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori e potrà procedere, qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui ai comma precedenti, alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Appaltatore un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, trascorso inutilmente il quale l'Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire per l'Appaltatore diritti o pretese di sorta a eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione, dedotte le penali applicate per l'inadempienza contrattuale e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dallo stesso Appaltante.

L'Appaltatore si impegna altresì a:

- rispettare le norme in quanto applicabili del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro");
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di DPI

per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii..

Art. 11 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei dipendenti della Società della Salute, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in quanto compatibili, e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e a inviare all'Appaltante comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Tale Codice di comportamento va a integrare e specificare quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche approvato con il D.P.R. n. 62/2013.

Art. 12 – Limitazioni al sub- appalto

È fatto divieto all'Appaltatore, a pena di risoluzione immediata del contratto, di ricorrere alla cessazione a terzi e al sub-appalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del servizio affidato, fatta eccezione per l'eventuale sub-appalto delle attività connesse al pagamento delle indennità di frequenza e all'emissione dei relativi cedolini e dei CUD.

Art. 13 – Controlli e Penali

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 ("Controlli e penali") del Capitolato Speciale (Allegato A) e dalla normativa vigente in materia.

Art. 14 – Recesso e risoluzione del Contratto

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 16 ("Recesso e risoluzione del Contratto") del Capitolato Speciale (Allegato A) e dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore e il personale da questi impiegato nello svolgimento del servizio sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*, nonché a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio su ogni fatto o circostanza riguardante l'utenza di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

L'Appaltatore è responsabile della protezione e del trattamento dei dati personali inerenti agli utenti inviati, di cui l'Appaltante è titolare, ed è tenuto a tal fine a operare nel pieno rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e del Codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo aggiornato con il decreto legislativo n. 101/2018, in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Per le finalità e gli effetti di cui al precedente comma l'appaltatore provvede in particolare a:

- accettare la nomina, a cura della Direzione della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali contenuti nei Progetti di

assistenza personalizzata e/o comunque forniti dai servizi inviati per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

- comunicare all'Appaltante il nominativo del Responsabile/i del trattamento dei dati personali afferenti alle attività di tirocinio contestualmente alla stipula del contratto e a informarlo di ogni eventuale successiva variazione o aggiornamento;
- adempiere agli obblighi in materia d'informativa e consenso, laddove necessario, con particolare riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili concernenti la salute degli utenti;

Nel rispetto della normativa vigente l'Appaltatore è tenuto altresì a fornire all'Appaltante tutta la documentazione amministrativa inerente ai tirocini necessaria a evadere le richieste di accesso agli atti avanzate dagli interessati.

Art. 16 – Forma del Contratto e Spese contrattuali

Il Contratto tra l'Appaltante e l'Appaltatore è redatto nella forma della scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, alla scrittura, ai bolli e alla registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

Art. 17 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ con la quale la Società anzidetta, la cui Agenzia ha sede in _____, si costituisce fideiussore a favore della Società della Salute nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di _____.

L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del servizio oggetto del contratto il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 20 – Responsabile del procedimento

Per la presente procedura ai sensi dell'art. 31 decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Francalanci – Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al Capitolato Speciale (Allegato A), all'offerta tecnica (Allegato B), all'offerta economica (Allegato C) e ai chiarimenti forniti in fase di gara.

All. A – Capitolato Speciale.

All. B – Offerta Tecnica.

All. C – Offerta Economica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale e si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Il Direttore della Società della
Salute F.na Nord Ovest
Dott. Andrea Francalanci

Per accettazione
Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS
Il Legale Rappresentante